

# News

a cura di **slom** STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



## IN QUESTO NUMERO

2

### Focus

- Parità di genere: un traguardo ancora lontano
- Rimborsi spese e trasferte dei lavoratori

4

### Novità legislative

- T.U.N. - "Tabella unica nazionale delle macrolesioni", in vigore dal 5 marzo 2025
- Parlamento: convertito in legge il decreto milleproroghe 2025
- Decreto NIS 2 - Ambito di applicazione e relativi adempimenti

6

### Focus di diritto del lavoro tedesco

- Il punto della cassazione contro le malattie strategiche del lavoratore

7

### Prassi

- INPS: Messaggio 639 del 19 febbraio 2025

8

### Sentenze

- Lavoro - pag. 8
- Condominio - pag. 9
- Diritto Bancario - pag. 10
- Real Estate - pag. 10
- Responsabilità civile - Risarcimento Danni - pag. 11
- Obbligazioni e Contratti - pag. 12

9

**FOCUS****PARITA' DI GENERE:  
UN TRAGUARDO ANCORA DISTANTE**


*In data 24.02.2025 l'INPS ha pubblicato il **Rendiconto di genere** che fotografa una situazione ancora molto preoccupante della condizione femminile in Italia. Infatti, benché le donne risultino più istruite, rappresentando il 52,6 % dei diplomati e il 59,9% dei laureati, emerge una **disparità salariale** che rende evidente quanto sia ancora lungo il cammino verso la parità di genere e quanto il genere femminile si trovi a dover coniugare ancora troppo faticosamente vita familiare e vita lavorativa.*

Ecco i dati più salienti evidenziati per l'anno 2023:

- **Gendergap** di 17,9 punti percentuali: il tasso di occupazione femminile si è attestato al 52,5%, quello degli uomini al 70,4%;
- **Tasso occupazione femminile** pari solo al 42,3% sul totale della popolazione;
- **Instabilità occupazionale** prevalentemente femminile: solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato, contro il 22,6% degli uomini;
- **Tipologia di contratto di lavoro**: le assunzioni a tempo indeterminato delle donne sono il 36,1% contro il 63,1% degli uomini, mentre per i contratti a termine la situazione è più paritaria: 43,8% delle donne contro il 56,2% degli uomini;
- **Maggior ricorso al contratto part time**: il 64,4% delle lavoratrici sceglie l'orario ridotto e anche il part time involontario è prevalentemente femminile;
- **Stipendi inferiori per le lavoratrici** di oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini;
- **Ruoli dirigenziali**: solo il 21,1% della popolazione femminile ricopre questo ruolo e solo il 32,4% di esse appartiene alla categoria di Quadro;
- **Congedo parentale** utilizzato dalle lavoratrici madri per un numero di giornate pari a 14,4 milioni, a fronte di appena 2,1 milioni di giornate fruito dai lavoratori padri;
- **Pensioni di anzianità e di invalidità** femminili inferiori del 25,5% e del 32% rispetto agli uomini, mentre nelle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge addirittura il 44,1%.



## RIMBORSI SPESE E TRASFERTE DEI LAVORATORI



La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto modifiche sulle regole di gestione dei rimborsi spese e delle trasferte effettuate dai lavoratori, soci, amministratori e collaboratori a partire dal 1° gennaio 2025.

La modifica legislativa introduce la regola che solo il pagamento con strumenti tracciati comporterà per il lavoratore la garanzia dell'esenzione fiscale e previdenziale e per l'azienda la piena deducibilità fiscale.

In attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, qui di seguito i principi alla base della modifica; in particolare:

- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), non concorrono alla formazione del reddito per il lavoratore solo qualora le spese stesse siano effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- I rimborsi analitici relativi alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, potranno essere deducibili ai fini IRES sempre qualora effettuati mediante pagamenti tracciabili.

Viene inoltre prevista l'esenzione delle spese di viaggio e trasporto che, qualora documentate e comprovate, non solo alle trasferte fuori del territorio comunale ma anche a quelle effettuate entro il territorio comunale.

E' necessario quindi per le aziende adottare nuove politiche e strumenti per uniformarsi alle nuove disposizioni al fine di agevolare entrambe le parti nella delle spese relative agli spostamenti lavorativi.



## NOVITÀ LEGISLATIVE

### DECRETO NIS 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI

*“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01.10.2024 n. 230”*

#### Oggetto

Con il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, l'Italia ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/2555 (“**NIS 2**”) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione.

Le disposizioni normative prevedono specifici **obblighi** applicabili a tutti i soggetti che si riconoscono in uno dei settori previsti dalla nuova normativa e presentino i **requisiti dimensionali previsti** (>50 dipendenti e >10.000.000,00 € di fatturato annuo riferito al gruppo).

Entro il **28 febbraio 2025** i soggetti privati a cui si applica la NIS2 avevano l'obbligo di registrarsi sulla piattaforma digitale dell'Autorità per la Cybersecurity Nazionale (**ACN**).

La registrazione si compone di tre fasi: il censimento del **Punto di Contatto** (soggetto destinatario delle comunicazioni con l'ACN), la sua associazione al soggetto NIS 2 e la compilazione della dichiarazione.

La mancata registrazione è una violazione assistita da una **sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo** del soggetto obbligato.

#### Ambito di applicazione

Il decreto NIS2 si applica ai soggetti dei c.d. “settori ad alta criticità” e “altri settori critici” che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

L'art. 3, comma 2, del decreto NIS, testualmente riporta che *“il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE”*.

L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che *“nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”*.

Dunque, si rinvengono criteri di calcolo dei dati delle imprese per l'assoggettamento alla normativa, ma nessuna disposizione sulla rilevanza – cumulativa o alternativa – degli effettivi e/o delle soglie finanziarie di un'impresa che si aggiunga a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE

A ciò si aggiunga che l'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale ha pubblicato la FAQ 2.3 - Sezione “Ambito di applicazione” -, fornendo un indirizzo interpretativo che integra il dettato normativo del Decreto NIS, rinviando anche alla Raccomandazione 2003/361/CE, ma discostandosi dai commi 2 e 4 del medesimo decreto, in quanto ritiene che gli elementi afferenti agli effettivi e alle soglie finanziarie di un'impresa non debbano intendersi come cumulativi (come visto sopra, da un'interpretazione del Decreto NIS in combinazione con la Raccomandazione 2003/361/CE), ma come criteri potenzialmente alternativi.





La FAQ 2.3 infatti indica che: “(...) Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore”, chiarendo, a titolo esemplificativo, che “un’organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese”.

Ciò apparentemente genera contrasto interpretativo, che occorre superare di volta in volta, vagliando il caso concreto, tenendo a mente che le FAQ non sono fonti del diritto, né possono essere assimilate a strumenti di interpretazione autentica.

#### **Obblighi per le aziende**

Le aziende soggette alla Direttiva NIS2 devono adottare misure tecniche, organizzative e operative per ridurre il rischio di incidenti informatici garantendo la conformità alla normativa.

Le aziende devono implementare le misure tecniche e organizzative già in essere tenuto conto delle disposizioni in materia di privacy e sicurezza già vigenti, al fine di migliorarle e adeguarle al nuovo contesto di mercato.

## FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

A cura di Mario Prudentino  
Studio Legale Prudentino & Rhein  
Amburgo - Germania



### IL PUNTO DELLA CASSAZIONE CONTRO LE MALATTIE STRATEGICHE DEL LAVORATORE

In Germania esiste la particolarità che nelle prime sei settimane di malattia il datore di lavoro paga l'intero stipendio per il lavoratore malato, mentre l'INPS tedesca subentra solo dalla settima settimana in poi, pagando il 70% a titolo di indennità di malattia. Senza entrare nei particolari, nella maggior parte dei casi ciò comporta una diminuzione dell'introito mensile.

Tale procedura, tuttavia, ha comportato in molti casi a situazioni di frode ai danni del datore di lavoro. Ad esempio: il lavoratore dichiara di essere ammalato fra il giorno successivo al licenziamento / dimissione fino all'inizio del nuovo posto di lavoro oppure il lavoratore chiede le ferie in un determinato mese e, in caso di rifiuto da parte del datore di lavoro, presenta un certificato di malattia.

La Cassazione, con una serie di sentenze, ha cambiato rotta dall'anno 2021 in poi, ritenendo che in quei casi venga meno la prova della malattia tramite il certificato medico, mettendo a carico del lavoratore l'ulteriore onere della prova di malattia; in mancanza di prova, il datore può detrarre dallo stipendio dovuto al Lavoratore fino a sei settimane di stipendio.

Tale indirizzo giurisprudenziale si sta consolidando sempre di più.

### PARLAMENTO: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE 2025

*Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.*

Per quanto riguarda la materia lavoro, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell'utilizzo della causale basata sulle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all'avvio di contratti a tempo determinato.

### T.U.N. "TABELLA UNICA NAZIONALE DELLE MACROLESIONI" IN VIGORE DAL 5 MARZO 2025

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 con cui è stata istituita la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

La T.U.N. sostituirà le tabelle in precedenza utilizzate dai differenti Tribunali di merito con riferimento ai sinistri e agli eventi clinici verificatisi a partire dalla data di attuazione del Decreto.

Il Decreto si compone di due allegati: 1) il primo fornisce i coefficienti da applicare per calcolare il valore economico del punto di invalidità, con una riduzione progressiva in relazione all'età del danneggiato; 2) il secondo riporta le tabelle relative al danno biologico e morale, con i valori corrispondenti per i diversi livelli di invalidità e per le diverse fasce di età. Il nuovo sistema, che prevede una formula uniforme, include anche la liquidazione per il danno temporaneo e del danno morale e costituisce uno strumento flessibile per il Giudice nella valutazione e nella personalizzazione del risarcimento dei danni.



## PRASSI

### **INPS – MESSAGGIO N. 639 DEL 19 FEBBRAIO 2025**

*Dimissioni per fatti concludenti - escluso l'accesso alla NASpl e il versamento del ticket licenziamento*

L'Inps, con il messaggio citato, comunica le novità introdotte dal comma 7-bis, art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro).

In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto ad hoc dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL.

In tale fattispecie, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato e non si applicano le formalità previste per le dimissioni volontarie del lavoratore (comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il preavviso).

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro in commento, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Inoltre, se la risoluzione del rapporto di lavoro si riferisce ad un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket di licenziamento, in quanto tale cessazione non fa sorgere il diritto alla NASpl.

La risoluzione contrattuale può non essere applicata nel caso in cui il lavoratore dimostri "l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza". Nell'ipotesi in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell'impossibilità sopravvenuta, oppure l'INL accerti in via autonoma la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non trova applicazione la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 19 in commento.

Solo in tale fattispecie l'INL provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, il quale sarà tenuto agli adempimenti in materia di obblighi contributivi.

**TERMINATED**

**SENTENZE****LAVORO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO,  
4 FEBBRAIO 2025, N. 2618**

*Congedo parentale e altra attività lavorativa*

L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con la finalità di assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento. La Corte ha così precisato che "l'art. 32, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO,  
12 FEBBRAIO 2025, N. 3609**

*Rifiuto alla prestazione prevista da accordo aziendale*

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la disciplina sopravvenuta introdotta con un accordo aziendale non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali che abbiano espresso il loro dissenso rispetto all'accordo stesso.

Ciò posto, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere una particolare attività, anche se la stessa è stata prevista da un accordo sindacale, solo in presenza di una violazione da parte del datore dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO,  
12 FEBBRAIO 2025, N. 3607**

*Controlli del datore di lavoro a mezzo agenzia investigativa*

Con la sentenza citata, la Corte ha precisato che sono legittimi i controlli del datore di lavoro ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente (nel caso di specie uso improprio del mezzo aziendale per fini personali ed extra-lavorativi in orario di lavoro retribuito).

La Corte ha così statuito: "I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. Nella fattispecie di causa il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento; l'attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell'utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all'attività lavorativa; ciò prescinde dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito".






## CONDOMINIO

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2025, N. 4301

*Legittimazione passiva per impugnazione delibere assembleari condominiali - Spese della comunione e del condominio - Spese relative a manutenzione straordinaria (parapetti dei balconi)*

In materia condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., solo i condomini assenti, dissenzienti o astenuti sono legittimati ad impugnare le delibere assembleari annullabili. I condomini presenti che hanno votato a favore della delibera non possono impugnarla successivamente (v. Cass. Civ. n. 5611/2019).

La Suprema Corte afferma, infatti, come: *“In primo luogo, si deve osservare che la legittimazione in tema di impugnazione di delibere assembleari condominiali spetta [...] dal lato passivo, al Condominio in persona dell'amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare (cfr., tra le molte, Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020).”, nonché come: “Quanto al merito, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che la delibera impugnata si era limitata a ripartire concretamente le spese per un singolo intervento senza modificare i criteri generali di riparto, mantenendosi nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultando quindi meramente annullabile e, in quanto tale, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., rimasto pacificamente inosservato (sul punto si rinvia a Cass. SU 9839/2021, e a successive pronunce conformi [...]).”*



### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2025, N. 4340

*Assemblea dei condomini e facoltà di deliberare stipula di polizza assicurativa di tutela legale condominiale*

L'assemblea condominiale ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 c.c.. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, dal momento che la polizza assicurativa ha una funzione generale di tutela del Condominio, non riferendosi a una specifica lite.

La Corte di Cassazione afferma che: *“l'assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Inoltre, si è chiarito che l'articolo 1132 del codice civile non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Questa Corte ha sottolineato che le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell'edificio (cfr., per tutte, Cass. n. 23254/2021 e Cass. n.11891/2024).”*

## DIRITTO BANCARIO

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA (DATA UDIENZA 7 GENNAIO 2025) DEL 12 FEBBRAIO 2025, N. 3644

*Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell'Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)*

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria “tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli” (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”

## REAL ESTATE

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA (DATA UDIENZA 10 GENNAIO 2025) DEL 13 FEBBRAIO 2025, N. 3654

*Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà*

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, “nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA (DATA UDIENZA 9 GENNAIO 2025) DEL 18 FEBBRAIO 2025, N. 4146

*Vendita beni immobili - azione di accertamento della donazione indiretta - imprescrittibilità dell'azione (eventuale problema di prescrizione dei soli diritti derivanti dall'atto dissimulato)*

L'azione di accertamento della donazione indiretta (per vendita di beni immobili), anche se volta a far emergere il negozio realmente voluto dalle parti e ad ottenere la collazione della donazione, è per sua natura imprescrittibile. Non si pone quindi un problema di prescrizione dell'azione stessa in quanto tale, ma solo dei diritti derivanti dall'atto dissimulato, che possono essere soggetti alla prescrizione ordinaria.

La Suprema Corte precisa che: “L'azione è imprescrittibile anche quando non sia diretta ad esercitare i diritti che derivano dal negozio, ma ad es., per ottenere la collazione della donazione (cfr. in termini, Cass. 4986/1991). Analogamente, la domanda di accertamento di una donazione indiretta (che si distingue, concettualmente, dall'azione di simulazione relativa: cfr. Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019), è imprescrittibile in quanto azione di mero accertamento. Inoltre, la domanda del ricorrente era funzionale, non ad esercitare i diritti derivanti dal negozio, ma al diverso scopo di ottenere l'imputazione della donazione a norma dell'art. 564, comma secondo, c.c.”.

## Responsabilità civile - Risarcimento danni

### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA (DATA UDIENZA 12 FEBBRAIO 2025) DEL 19 FEBBRAIO 2025, N. 4408

*Responsabilità civile, risarcimento dei danni - valenza probatoria delle risultanze di perizia, precedentemente disposta in procedimento penale nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., nel successivo giudizio civile - incidente occorso in ambito lavorativo*

La perizia disposta nel procedimento penale, se correttamente eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale e con possibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa, può essere utilizzata come prova principale anche nel processo civile successivo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, "Tale principio trova fondamento: da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; e dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti dei risultati di altre. [...] Dando applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. nn. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019)"



### CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA (DATA UDIENZA 11 DICEMBRE 2024) DEL 12 FEBBRAIO 2025, N. 3587

*Prescrizione - richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)*

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come "per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)"





## Obbligazioni e contratti



**TRIBUNALE DI CATANIA, 25 GENNAIO 2024, PRES. LAURINO, EST. CASSANITI**

*Concordato preventivo - Effetti dell'omologazione del piano sulla decorrenza degli interessi moratori*

La procedura di concordato preventivo si conclude con il decreto di omologazione del piano, momento in cui cessa il divieto di maturazione degli interessi ex artt. 169 e 55 L. fall. Da tale momento, gli interessi moratori sui crediti concorsuali sono dovuti a partire dal termine di adempimento previsto dalla proposta concordataria, anche in assenza di una formale risoluzione del contratto.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA (DATA UDIENZA 17 DICEMBRE 2024) DEL 18 FEBBRAIO 2025, N. 4225**

*Scrittura privata di transazione - nullità ex art. 1261 c.c. clausola che prevede cessione di un credito litigioso in favore di legale quali competenze professionali*

La clausola di una scrittura privata di transazione che prevede la cessione di un credito litigioso a favore di un legale a titolo di competenze professionali è nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. se tale credito è collegato a una causa di risarcimento danni promossa dai clienti, anche se il legale ha autenticato la firma o ha agito quale difensore.

Tra l'altro, la Corte di Cassazione rileva come il ricorso nei suoi motivi "Sollecita infatti una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 21/1/2015 n. 961; Cass., 5/3/2002 n. 3161; Cass., 20/10/2005 n. 20322; Cass., 7/1/2014 n. 91; Cass., 28/11/2014 n. 25332; Cass., 10/9/2020 n. 18774)".

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a [newsletter@sldm.it](mailto:newsletter@sldm.it)

**Grazie per l'attenzione**